





COMITENTE		AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
DATA GENNAIO 2020 REVISIONE N. DEL REVISIONE N. DEL	ELABORATO PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO - RISCHIO DI FRANA (Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale) Carta degli scenari di rischio	ID TAVOLA <div>9</div>	SCALA 1:10.000
I PROGETTISTI		VISTI	
Dott. Ing. Francesco SANTARPIA Geom. Mario DURANTE Dott. Geologo Domenico ANGELONE			
IL R.U.P.	IL SINDACO		
Geom. Tanino BUCCI	Pino VENDITTI		



Piano vigente



Piano proposto

NORME DI ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA
(Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale)

Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni

Art. 3 - Aree a rischio molto elevato (R4)

1. Nelle aree definite a "rischio idrogeologico molto elevato" si intendono perseguire i seguenti obiettivi: *incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*
- A. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:
- A. Interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - B. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture e sia a rete che non a rete, e sulle opere di pubblica utilità, purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio e la necessità di intervenire non sia connessa con una problematica idrogeologica individuata e perimetrata dal Piano nell'area;
 - C. Interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumento di superficie e volume utile, e senza aumento del carico urbanistico, e interventi di manutenzione ordinaria e ordinaria e di manutenzione straordinaria, purché detti interventi non comportino aumenti di destinazione d'uso che non non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa attività abitativa;
 - D. Interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;
 - E. realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non decentralizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad aumentare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - F. interventi atti all'affollamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
 - G. opere di bonifica e sistemazione dei movimenti di massa;
 - H. taglio ed eliminazione delle zone a rischio di dissesto idrogeologico, e di aree abusive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrono a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano in initio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

Art. 4 - Aree di alta attenzione (A4)

1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 3 e con le medesime eccezioni, qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali.
- Art.6 - Aree a rischio elevato (R3)**
1. Nelle aree definite "a rischio idrogeologico elevato" si intende perseguire i seguenti obiettivi: *incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato del luogo sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio ad eccezione di:
- A. Interventi consentiti nelle Aree a rischio molto elevato, di cui al precedente Articolo 3;
- B. Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene su lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, funzionali, abitative e produttive, comportanti anche modesti aumenti di superficie e di volume e cambiamenti di destinazione d'uso, purché funzionalmente connessi a tali interventi;
- C. Istituzione di munificenze, prefabbricati, di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature ed attività esistenti.

Art. 7 - Aree di medio-alta attenzione (A3)

1. Nelle aree di cui alla rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al precedente Articolo 6 e con le medesime eccezioni qualora, in sede di approfondimento, risultasse la presenza di strutture, infrastrutture o beni ambientali e culturali.

Art. 8 - Aree a rischio medio (R2)

1. Nelle aree definite a "rischio idrogeologico medio" si intende perseguire i seguenti obiettivi: *sicurezza delle strutture delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.*
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in tali aree le costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.

Art. 9 - Aree di media attenzione (A2)

1. Nelle aree richiamate nella rubrica del presente articolo, non urbanizzate, si applica la disciplina di cui al precedente Articolo 8.